COMMISSIONE VII

DIFESA

XXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194) 375

PRESIDENTE 375, 377, 378

BUFFONE, *Relatore* 375

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 376, 378

NATALI 377

FORNALE 377, 378

GORRERI 378

MESSE 378

CAIATI: Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (857) 378

PRESIDENTE 378, 379, 380, 382

FORNALE, *Relatore* 378

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 379, 380

ABELLI 379, 382

NATALI 380, 381

CORONA GIACOMO 381

GUERRIERI 382

La seduta comincia alle 10,30.

LANDI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand De La Penne: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962 n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, concernente l'interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo della anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha chiesto di parlare per riassumere lo stato dei lavori. Ne ha facoltà.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non mi pare di aver altro da aggiungere, nel merito di questo dibattuto provvedimento, a quanto ebbi ad esporre nella relazione che feci a suo tempo. Come i colleghi ricorderanno, la discussione del progetto ha subito un lungo rinvio per due ordini di motivi: si deliberò di richiedere al Ministero della difesa quale fosse l'onere presumibile che importava la proposta di legge e si contestò alla Commissione bilancio l'esatta interpretazione di una norma riguardante la legge precedente, a cui fa riferimento la proposta di legge n. 194.

Credo che, arrivati a questo punto, avendo la Commissione bilancio mantenuto il suo parere nettamente contrario, il problema si ponga ormai su un terreno molto preciso. Vorrei pregare i colleghi della Commissione e il Presidente di intervenire presso il Presi-

dente della Camera, perché, attraverso la sua azione, si addivenga ad una esatta interpretazione della norma, contestando noi la interpretazione della Commissione bilancio. Noi diciamo che non v'è onere; la Commissione bilancio è di parere contrario. Dal Governo non abbiamo saputo quali sono gli oneri effettivi, riflessi o non riflessi, perché ben possono esservi oneri non a carico del bilancio del ministero della difesa, ma oneri riflessi, come trattamento di quiescenza o altro. Credo che un intervento del Presidente della Camera presso il Presidente della V Commissione possa servire a dirimere la questione.

Rebus sic stantibus, proporrei che deliberassimo un ulteriore breve rinvio senza decidere e quindi senza pregiudicare la materia della proposta di legge. Noi avevamo chiesto al Governo di farci sapere quale fosse l'onere presunto della proposta di legge. Nelle more si è inserito il parere contrario della Commissione bilancio, che abbiamo contestato. Per noi è pacifico il riconoscimento della anzianità di servizio agli ufficiali che abbiano prestato servizio da sottufficiali anche perché nella discussione che si ebbe in Commissione, approvandosi la legge del 25 gennaio 1962, n. 24, non sorsero dubbi in proposito. Senonché si è verificato che per una parte degli ufficiali provenienti dai sottufficiali il riconoscimento dell'anzianità di servizio è stato concesso, mentre per altri è stato negato. Con una esatta interpretazione, verremmo a cancellare un atto d'ingiustizia. Quindi è una questione che non possiamo accantonare, perché ne deriverebbe una situazione abnorme, in quanto alcuni hanno usufruito della legge e altri non ne hanno usufruito, pur avendo la stessa anzianità e la stessa provenienza.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo conferma quanto ebbe a dichiarare in precedenza e ritiene che la proposta di iniziativa del deputato Durand de la Penne, che, tra l'altro, riproduce un'analoga iniziativa già presentata nella scorsa legislatura approvata dalla VII Commissione permanente della Camera il 25 gennaio 1963, trasmessa poi al Senato e decaduta per fine legislatura, sia apprezzabile. Il Ministero della difesa è, come era in precedenza, favorevole all'ulteriore corso di questa proposta di iniziativa parlamentare. Successivamente al parere favorevole del Ministero della difesa, il Ministero del tesoro espresse, invece parere decisamente contrario facendo presente, l'11 ottobre 1963, con una nota del Ministro Colombo che « per quanto concerne l'aspetto finanziario è da rilevare che la proposta di legge, apportando sostanziali modifiche alle vigenti norme, anziché essere veramente interpretativa delle norme stesse, è produttiva di una maggiore spesa e pertanto manca dell'indicazione dell'importo di detta maggiore spesa e, per l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, dei relativi idonei mezzi di copertura ».

Su analoga posizione – nella seduta dell'11 marzo 1964 – si è mantenuta la Commissione bilancio allorquando espresse parere contrario per il fatto che non risultavano definiti, nella proposta di legge, i maggiori oneri conseguenti.

Il Ministero della difesa, mentre conferma la sua disposizione favorevole all'ulteriore corso della proposta, fa presente che in effetti le disposizioni contenute nella legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali, sono applicabili agli ufficiali in servizio permanente e agli ufficiali di complemento comunque provenienti dalla categoria dei sottufficiali. Già è stato manifestato l'orientamento del Ministero della difesa nel senso che la cennata legge n. 24 possa trovare applicazione nei riguardi di tutti gli ufficiali e, in conformità di tale criterio, sono stati predisposti ed inviati alla Corte dei conti alcuni provvedimenti di attribuzione di stipendi, ma la Corte dei conti non ha ancora deliberato in sede di registrazione.

Essendo sorti dubbi di carattere strettamente interpretativo anche per il suddetto organo giurisdizionale di controllo, è stata presentata questa proposta di iniziativa parlamentare con l'evidente fine di poter dirimere sul piano strettamente giuridico-legislativo ogni dubbio in merito alla questione così come era stata sollevata in sede di applicazione e di interpretazione. Furono e sono queste le ragioni per le quali il Ministero della difesa conferma il suo parere favorevole all'ulteriore discussione ed approvazione del provvedimento.

Circa l'impegno, a suo tempo assunto, per poter predisporre un eventuale studio circa la precisazione dell'onere, devo purtroppo dire che, nonostante la nostra migliore buona volontà, non è stato possibile completare tale studio perché particolarmente difficile e mancando la possibilità di trovarsi con immediatezza di fronte a tutti i casi che in materia si sono verificati e che, comunque, anche in ipotesi possono verificarsi. Sicché una vera e propria definizione, sia pure in linea di massima, dell'onere derivante dall'applicazione di questo provvedimento, nell'eventualità che

la Commissione difesa contrariamente al parere della Commissione bilancio dovesse ritenere che lo stesso debba essere egualmente approvato, noi allo stato attuale non siamo in grado di presentare al responsabile vaglio della Commissione difesa, non per nostra cattiva volontà ma perché le difficoltà sono di ordine strettamente obbiettivo.

NATALI. Penso che la Commissione debba fermare la sua attenzione su questa proposta di legge, non tanto per la sua importanza, quanto per alcune questioni di principio.

Ho udito il parere espresso dal Governo e sommessamente debbo dire che per noi non contano le posizioni del Ministero della difesa o di quello del tesoro. Ci troviamo di fronte ad una dichiarazione del Governo, il quale asserisce, attraverso il suo rappresentante, di essere favorevole all'ulteriore corso di questa proposta di legge. Ora a me fa meraviglia quanto ho udito nei discorsi dei colleghi che mi hanno preceduto. Qui ci troviamo di fronte alla legge del 18 gennaio 1962, n. 24, la quale stabilisce una norma pacificamente accettata anche dal Ministero della difesa, tanto che il ministero stesso ha predisposto i provvedimenti relativi. Però si è manifestata una perplessità da parte degli organi di controllo. Ma se il Governo attraverso il Ministero della difesa riteneva che la legge del 1962 fosse applicabile anche a questa categoria particolare, come si fa oggi a dire che non si ha la possibilità di una precisazione dell'onere e si blocca il provvedimento in mancanza di copertura? Allorquando la legge è stata approvata, si riteneva che essa si estendesse ad una certa platea di interessati; e se oggi esistono difficoltà d'interpretazione da parte degli organi di controllo, mentre il Ministero interessato è d'accordo di eliminare questa difficoltà, evidentemente questo ministero non può non aver previsto a suo tempo la platea di applicazione della legge e quindi gli oneri conseguenti.

Credo, perciò, che non vi sia questione per l'entità del provvedimento, ma che vi sia una questione di principio; e noi non possiamo assolutamente recedere da un atteggiamento favorevole, chiedendo, se del caso, la riunione conseguente delle Commissioni.

La prima posizione della Commissione bilancio fu di rinviare l'espressione del parere, per conoscere la posizione che assumeva il Ministero della difesa e per avere ulteriori e precisi dati circa gli oneri maggiori derivanti dal provvedimento, nonché per conoscere le ripercussioni che la proposta di legge poteva avere in riferimento alle altre situazioni del personale. Si chiedeva, quindi, di soprassedere. Successivamente, invece, è stato espresso il parere contrario.

Noi riteniamo che la precisazione dell'onere non sia difficile, perché era ben prevista dalla legge precedente. Il parere del Governo è favorevole e a noi non interessa il parere del Ministero del tesoro, perché discutiamo col Governo nella sua unicità. È, invero, strana la posizione assunta dalla Commissione bilancio e con essa non possiamo assolutamente concordare. Non possiamo continuare ad andare avanti con degli organi di controllo che spesso assumono delle funzioni che non debbono assumere.

Ed io sono convinto che l'idea di fare una legge interpretativa è venuta proprio da quegli ambienti che devono rappresentare la giuridicità. Tutto questo non fa altro che provocare un appesantimento del lavoro e determinare una situazione nella quale veramente si rasenta l'assurdo.

FORNALE. Sono certo della fondatezza delle argomentazioni addotte dall'onorevole Natali. Si sa, infatti, che presso la Corte dei conti sono bloccati pochissimi decreti (non più di una quindicina) non perché si ritiene che non si tratti di ufficiali autentici, ma di ufficiali i quali, prima di diventare tali, avevano transitato nel grado di sergente, per cui bisognerebbe abolire il grado di sottufficiale. Si deve controbattere che costoro avevano fatto i sottufficiali sapendo che sarebbero poi diventati ufficiali.

Per queste ragioni sono convinto che la Commissione bilancio abbia espresso il suo parere senza avere una esatta documentazione della situazione. Propongo, pertanto, di procedere nella discussione e di votare il provvedimento.

Per quanto riguarda l'onere finanziario devo dire che esso è rimasto tale e quale e quindi non si tratta né di aumento né di diminuzione della spesa.

PRESIDENTE. Onorevole Fornale, allo stato delle cose non possiamo procedere alla votazione della proposta di legge trovandoci di fronte, purtroppo, ad un parere contrario della Commissione bilancio.

Ecco la necessità, quindi, che certe cose siano viste sulla base anche dei rapporti diretti. Il Governo ci ha fatto sapere di essere favorevole alla proposta di legge e quindi io, nella qualità di Presidente della Commissione, potrò recarmi dal Presidente della Commissione bilancio per illustrare la situazione onde far sì che essa possa ritornare sul suo parere.

NATALI. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario: non sarebbe possibile superare l'interpretazione della Corte dei conti e procedere ad una interpretazione autentica?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non è possibile: l'unica strada sarebbe quella di chiedere la registrazione con riserva dei restanti decreti; ma il Ministero della difesa non è d'accordo per farlo.

GORRERI. Il Ministro ha preso contatto con la Corte dei conti?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Come ho già dichiarato il parere del Ministero della difesa è favorevole. La ragione fondamentale è questa: la legge n. 24 del 1962 (vedansi al riguardo lo schema del disegno di legge, la relazione, il testo della discussione in questa sede e nella Commissione bilancio) prevedeva non in linea di massima ma in linea di merito l'onere derivante dall'applicazione della legge stessa, il cui ammontare era stato già preventivamente valutato. Sicché non v'è nessun onere sopraggiunto e in sede di applicazione non v'è nulla che possa far deflettere il Ministero della difesa dalla sua precedente posizione.

Abbiamo dato il nostro parere favorevole alla proposta dell'onorevole Durand de la Penne – parzialmente già approvata nella passata legislatura e ripresentata in questa legislatura – puramente e semplicemente per il fatto che in sede di applicazione della legge n. 24 del 1962 un certo numero di decreti che il Ministero della difesa aveva approvato, si sono trovati a soffrire una lunga istruttoria ed un arresto, mancando per essi la registrazione della Corte dei conti. Furono queste le ragioni per cui fummo favorevoli allora e siamo favorevoli adesso, trattandosi dell'interpretazione di una norma legislativa senza un maggior onere finanziario.

Comunque, ricordo a me stesso che in altra occasione la nostra Commissione si è trovata a cozzare contro un parere decisamente negativo della Commissione bilancio, che era andato *ultra vires*, e tuttavia ha trovato il modo, in sede di conversazioni tra i Presidenti, nonché attraverso una richiesta da noi fatta alla Presidenza della Camera, di superare le difficoltà.

MESSE. Secondo quanto ha detto l'onorevole Fornale, l'opposizione della Commissione bilancio dipende dal fatto che alcuni ufficiali avevano il grado di sergenti, come grado di passaggio a sottotenente; quindi secondo la Corte dei conti non dovrebbero essere classificati. Questo si riferisce agli allievi ufficiali di complemento che non rientrerebbero, secondo l'interpretazione della Corte dei conti, nella fattispecie prevista dalla legge del 1962. Ciò è da chiarire da parte del Ministero della difesa.

FORNALE. L'interpretazione del collega Durand de la Penne è questa: « comunque provenienti ».

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno rinviare la discussione della proposta di legge per dar modo al vostro Presidente di stabilire gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caiati: Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Caiati: « Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, come loro ricorderanno, ebbi modo di svolgere sulla proposta di legge un'ampia relazione in sede referente, che ora brevemente riassumo.

La proposta di legge dell'onorevole Caiati prevede la riammissione in servizio dei carabinieri collocati in congedo per aver contratto matrimonio. La riammissione in servizio dei militari verrà disposta nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, per cui nessun aumento di spesa è previsto. Il limite di età per ottenere la riammissione viene fissato in 35 anni ed esso viene esteso anche ai militari celibi e vedovi senza prole i quali, in forza dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, possono aspirare alla riammissione soltanto se non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Il provvedimento prevede un altro vantaggio molto importante: di riproporre il condono per tutti quei militari che hanno commesso infrazioni alle norme sul matrimonio. Anche questi militari potranno essere riassunti in servizio, sempre nei limiti dei ruoli organici.

Per questa proposta di legge so che le attese sono vivissime e particolarmente da par-

te di quei carabinieri che hanno compiuto un ottimo servizio con ottime note di qualifica. Propongo, pertanto, alla Commissione di voler rapidamente procedere nella discussione e dare il voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare per una dichiarazione preliminare l'onorevole Sottosegretario. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro alla Commissione difesa che il ministero è in linea di massima favorevole alla approvazione di questo provvedimento, a condizione che sia eliminato il secondo comma dell'articolo unico riguardante la riammissione dei militari di truppa già dispensati dal servizio per infrazione delle disposizioni di legge sul matrimonio e che sia modificato l'ultimo comma nel senso cioè di richiedere per la riammissione dei militari ammogliati il compimento dei ventotti anni, secondo le recenti disposizioni legislative approvate.

Confermando il suo parere, in linea di massima favorevole alla proposta di iniziativa del deputato Caiati, il Governo presenta formalmente i seguenti due emendamenti: 1) soppressione del secondo comma dell'articolo; 2) sostituzione del terzo comma con il seguente altro: « Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono aver compiuto il ventottesimo anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio ».

PRESIDENTE. A questo punto devo prendere la parola nella mia qualità di proponente della proposta di legge.

Devo innanzitutto dire che uno dei principali motivi che mi hanno spinto a presentare questo provvedimento è di carattere umanitario. Accade, infatti, molto spesso che alcuni carabinieri contraggano matrimonio religioso senza farlo registrare agli uffici dello stato civile. E perché questo avviene?

Perché, non avendo raggiunto il limite minimo previsto per poter contrarre matrimonio con l'autorizzazione del Comando generale, si sono visti costretti a ricorrere a questo sistema, che non è dei più regolari. Però è accaduto che quasi sempre i comandi sono venuti a conoscenza di questo fatto ed essendosi determinata un'infrazione alle disposizioni riguardanti il matrimonio, i militari sono stati dispensati dal servizio. Così un carabiniere di punto in bianco è stato messo sulla strada, non più da scapolo, ma da ammogliato e qualche volta da padre di famiglia. Ora, se il Governo propone la soppressione del secondo comma, evidentemente propone la soppressione del comma che è riassuntivo della maggior parte delle innovazioni. In sostanza noi stessi abbiamo riconosciuto che era sufficiente abbassare il limite di età e, per una mia proposta, il limite è stato portato a 28 anni dalla Camera e dal Senato, perché gli aspetti umani di quella proposta erano tali da essere sottolineati dal consenso delle due Commissioni. Ora, se eliminassimo il secondo comma, creeremmo una situazione drammatica.

Alla base dell'iniziativa del proponente è soprattutto questo aspetto. Chi ancora da scapolo è riuscito a formarsi con calma una famiglia, non è nelle condizioni di chi si è visto nel giro di ventiquattr'ore congedato. E non soltanto ciò, perché, qualche volta, è accaduto che il matrimonio si sia celebrato per sanare una situazione già compromessa. Cerchiamo di prendere atto che nel fondo della nostra convinzione c'è la volontà di determinare una condizione di risanamento in un notevole numero di famiglie, che altrimenti rimarrebbero turbate non solo nella persone di chi ha commesso determinate cose, ma soprattutto nelle conseguenze che si riverberebbero sui figli.

Vorrei pregare, quindi, il rappresentante del Governo di non irrigidirsi per la soppressione del secondo comma della proposta di legge, tenendo conto di questi aspetti. Mi auguro che la Commissione sia di questo avviso.

ABELLI. Ho sentito che sarebbe il caso di matrimoni non registrati allo stato civile, cioè matrimoni soltanto religiosi. Ma il matrimonio religioso non esiste per noi. Quindi, se il matrimonio è stato celebrato solo col rito religioso, non avendo rilevanza giuridica, non è contro la legge neppure agli effetti disciplinari. Se si tratta di un matrimonio non giuridicamente valido e quindi non esistente per lo Stato italiano, il problema secondo me non si pone. È il classico modo per le donne che si risposano per evitare la perdita della pensione del precedente marito, perché, se è un matrimonio religioso, non è riconosciuto. In Italia si può contrarre matrimonio in tre modi: con il rito civile, con il rito religioso, con il rito religioso che viene trascritto nello stato civile. Agli effetti delle leggi dello Stato il solo matrimonio religioso è inesistente, perché lo Stato riconosce soltanto il matrimonio col rito civile. A me sembra abnorme che il militare che si sia sposato col matrimonio religioso non riconosciuto dallo Stato, possa

essere caduto sotto l'impero di una legge che non prevede questa forma particolare. Il militare non ha compiuto una vera e propria mancanza disciplinare ed è un arbitrio averlo collocato in congedo, perché la legge è valida soltanto nei confronti del rito civile riconosciuto dallo Stato. A meno che non vogliamo innovare e mettere, per esempio, come riconosciuto anche il matrimonio mussulmano. Tutto al più potremmo punire il militare perché convive con una donna.

PRESIDENTE. L'arma dei carabinieri quando deve dare una rafferma raccoglie tutte le informazioni, e, se ha proceduto in questo senso, è segno che ha ritenuto che era stata compiuta un'infrazione.

NATALI, L'onorevole Abelli ha sollevato una questione interessante. La quale però complicherebbe ulteriormente l'*iter* di questo provvedimento legislativo, per il quale mi pare che le osservazioni fatte dall'onorevole Presidente abbiano il loro fondamento. Infatti l'eliminazione del secondo comma dell'articolo unico potrebbe frustrare lo spirito della proposta di legge.

D'altra parte, voglio dire al rappresentante del Governo che non è stabilita una obbligatorietà di riammissione in servizio, ma questa è sempre lasciata alla facoltà del Comando generale dell'arma dei carabinieri. Quindi non veniamo a rivalorizzare delle infrazioni che possono essere state commesse in relazione a particolari situazioni delle quali la Commissione si è resa conto. Io non ho capito bene l'emendamento proposto al terzo comma.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Per la legge approvata un mese e mezzo fa, i carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza possono contrarre matrimonio al compimento del 28° anno di età. Ora, se la legislazione deve essere un complesso di norme armoniche e non fine a sè stessa, non si può ammettere una posizione di privilegio, per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri.

NATALI. Forse non ho bene espresso il mio pensiero, onorevole Sottosegretario. Con il primo comma si stabilisce, a parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, che il Comando generale dell'arma dei carabinieri può essere autorizzato a riassumere in servizio, entro i limiti dei posti vacanti in organico, quei militari di truppa in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano stati ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

PRESIDENTE. Perché dobbiamo mettere questo limite? E nel caso in cui i militari di truppa non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età, che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero attendere?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La domanda di riammissione viene sottoposta al vaglio del Comando dell'arma dei carabinieri e quindi è evidente che occorre il beneplacito del Comando stesso.

A mio avviso, il punto di partenza dell'impostazione dell'onorevole Abelli è errato perché non si tratta di sconvolgere le norme del diritto matrimoniale o del diritto canonico; si tratta solamente di dar luogo ad un provvedimento di sanatoria che si inserisce, come chiaramente dice la relazione del collega Caiati alla proposta di legge, nello spirito dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, il quale prevede che i militari ammogliati ed i carabinieri in congedo non possono essere riammessi in servizio. In virtù di tale nuova disposizione un certo modesto numero di carabinieri (150 o 160), nonostante abbia aspirato a ritornare in servizio, si è visto frustrare questa aspirazione per effetto del sopraggiunto matrimonio e quindi è stato allontanato dal servizio per avere trasgredito alla legislazione vigente ed aver contratto successivamente matrimonio. Ma non si è mai parlato di matrimonio religioso o concordatario e si è sempre fatto riferimento all'esistenza o meno di questo presupposto di ordine giuridico in base al quale il Comando dell'arma dei carabinieri non ha potuto riammettere in servizio coloro che nel frattempo, in congedo o in servizio, avessero contratto matrimonio.

Mi pare, quindi, che l'aspirazione anche del Governo nel proporre questo emendamento tragga origine dal fatto che all'applicazione dell'articolo 7 si darebbe, ove fosse approvata la proposta di legge, una interpretazione eccessivamente estensiva, mentre il parere del Governo è che si debba considerare non soltanto la finalità di ordine sociale ed umana cui ovviamente la proposta si ispira, ma anche la finalità di istituto, cioè che non si debba pensare che sia stata modificata sensibilmente la legislazione di carattere matrimoniale.

Concludendo, due sono le esigenze cui il Governo si ispira: quella di ordine sociale ed umano e quella di istituto.

PRESIDENTE. Mi sembra però che, se sopprimessimo il secondo comma evidentemente elimineremmo la possibilità per chi è

incorso in una infrazione in ordine alle norme riguardanti il matrimonio, di essere riammesso nell'Arma dei carabinieri. Di conseguenza l'aspetto umano e sociale verrebbe del tutto accantonato. Ora, se si accettasse questa impostazione, contrariamente a quelli che sono gli interessi di istituto, si verrebbe à dare minor valore, dal punto di vista della gravità, all'infrazione di carattere disciplinare rispetto a quella di carattere matrimoniale. Quindi, a mio avviso, il secondo comma dovrebbe essere mantenuto perché esso risponde allo spirito che mi ha animato allorché ho preso la decisione di presentare la proposta di legge.

Facciamo il caso del carabiniere che prima del ventottesimo anno di età abbia contratto matrimonio. Non è che la legge stabilisca un termine entro il quale la sanatoria è valida; si tratta di una sanatoria *una tantum* che non ha il carattere della ripetibilità, a meno che non intervenga un'altra iniziativa parlamentare o governativa. Ed allora cosa accadrebbe? Che colui il quale si sia trovato a commettere l'infrazione alle norme matrimoniali all'età di 26 anni, in forza della legge relativa al limite dei 28 anni ed in conseguenza dell'accettazione dell'emendamento proposto dal Governo, dovrebbe aspettare due anni. Ma nel frattempo la sanatoria non dovrebbe più sussistere perché opera adesso e soltanto adesso. In altri termini, pubblicata la legge, chi presenta o abbia presentato domanda di riammissione e si trovi nelle condizioni previste dalla proposta di legge, può beneficiare della prospettiva della riammissione, mentre chi, in ipotesi, deve attendere due anni per il compimento dei 28 anni, finisce con l'avere sulle spalle una famiglia, con tutte le dolorose incertezze che ciò può comportare, senza avere la prospettiva della riammissione.

Devo dire, tra l'altro, che, tutto sommato, se non modifichiamo il terzo comma, l'Arma dei carabinieri potrà trarne un vantaggio perché potrà riassumere un carabiniere a 26 o 27 anni, sia pure ammogliato.

A mio avviso, quindi, il terzo comma dovrebbe rimanere così come è formulato perché tutto viene risolto attraverso la sanatoria. Del resto la sanatoria o è tale, e rimane tale, oppure non è sanatoria. Essa, perciò, dovrebbe comprendere anche questi casi.

CORONA GIACOMO. Io sono favorevole all'impostazione data dal proponente, che cioè si deve tener conto dell'aspetto umano di colui che ha commesso una infrazione sposandosi...

PRESIDENTE. E riconoscendo i figli.

CORONA GIACOMO. Le stesse situazioni sono in tutte le Forze armate. L'obiezione che si viene così a determinare una violazione al principio di disciplina, è certamente piuttosto seria. Dopo avere abbassato il limite ad anni 28, se ammettiamo una sanatoria, questa sanatoria costituirebbe un incitamento a contrarre matrimonio anche a 24 anni. Quindi è evidente che questa norma deve avere carattere limitato ai casi già verificatisi, altrimenti si aprirebbe una falla.

Il problema merita, quindi, un approfondimento. Prima di tutto, la sanatoria deve essere estesa a tutti i militari di truppa di tutte le Forze armate di polizia; in secondo luogo deve essere attentamente studiata la formula, in modo che abbia, per così dire, il carattere di una amnistia, cioè validità per le situazioni già verificatesi, ed essere limitata anche nel tempo.

NATALI. Sono contrario a quest'ultima tesi. Forse non abbiamo approfondito bene il testo. Che si tratti di una sanatoria, non vi è dubbio, perché risulta chiaro dal primo comma dell'articolo unico. Vorrei far rilevare al collega Corona che indubbiamente le preoccupazioni relative alla disciplina esistono, ma stiamo sottovalutando il fatto che il giudizio sulla riammissione in servizio viene sempre dato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Praticamente per il primo comma a norma delle vigenti disposizioni non possono essere riammessi in servizio i carabinieri che abbiano oltrepassato i 35 anni di età e, qualora siano in queste condizioni, nei limiti delle vacanze. Questo dà anche una possibilità di scelta al Comando generale, il quale valuterà le richieste, le capacità e qualità dei singoli richiedenti.

Il secondo comma, sul quale a un certo punto si è soffermata la discussione, inserisce nella categoria degli aspiranti anche coloro che alla data del 30 giugno 1963 erano stati dispensati dal servizio per infrazione alle disposizioni di legge sul matrimonio. Qui, però, debbo dire che forse sarei del parere di accedere subordinatamente alla tesi dell'onorevole Sottosegretario per quello che riguarda la fissazione del limite di età a 28 anni. Cioè sarebbe equitativo dire che noi stabiliamo una sanatoria per la possibilità di riammissione in servizio, ma la stabiliamo specificamente per coloro che si siano sposati, commettendo così una infrazione disciplinare.

Però, mi sembra che proprio per ragioni di equità e di convivenza con i carabinieri in servizio permanente effettivo, potremmo stabilire che tutto questo può avvenire per coloro che hanno infranto le norme sull'autorizzazione a contrarre matrimonio, purché abbia-

no compiuto i 28 anni di età. Per ciò potremmo applicare i due primi comma e al terzo comma basterebbe eliminare l'inciso: « fatta eccezione per il limite di età ». Infatti, lasciando questo inciso, potrebbe avvenire che un militare che abbia infranto la norma, venga riammesso in servizio senza avere maturato neppure il limite di età, che il carabiniere suo vicino deve, invece, maturare per poter contrarre matrimonio.

Credo che, tutto sommato, una tale norma sarebbe abbastanza equitativa.

Il problema è questo: con il blocco del 30 giugno 1963 mettiamo tutti nelle condizioni di poter aspirare al richiamo.

Anche se uno ha compiuto 26 anni, basterà che aspetti due anni e poi potrà essere riammesso in servizio. L'interessante è che al 30 giugno 1963 si sia trovato in queste condizioni.

ABELLI. Non sono contrario a dare la possibilità che al ventottesimo anno di età il militare dei carabinieri, nelle condizioni previste, possa rientrare in servizio. Anche se ha 26 anni, può fare domanda di riammissione, ma non rientrerà a 27 anni, bensì quando avrà compiuto il ventottesimo anno.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo conferma come pienamente validi i suoi emendamenti e sul piano strettamente tecnico-giuridico e sul piano afferente alla socialità del provvedimento.

L'intendimento del Governo nella presentazione e nell'illustrazione degli emendamenti era quello di consentire, in sede di applicazione della proposta di iniziativa parlamentare ed in linea del tutto eccezionale, la riapertura, per così dire, dei termini per tutti coloro che abbiano nel frattempo maturato tale diritto.

La soppressione del secondo comma – se accortamente i colleghi vogliano meditare su questo – agevola questa tendenza, non la mortifica; e l'agevola notevolmente a prescindere dal contenuto, diciamo così, letterale della norma che sarebbe, altrimenti, dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico e non politico-sociale, a parere del Governo veramente aberrante nell'ammettere una deroga ad un principio legislativo appena or ora stabilito. Sarebbe come consentire, attraverso una norma legislativa, la riparazione non in linea di sanatoria ma in linea di innovazione legislativa; il che, se consentito, aprirebbe un principio nuovo in forza del quale si farebbero avanti finanzieri, agenti di pubblica sicurezza, operai dello Stato licenziati con i provvedimenti che si dissero allora discriminatori. Ora io non so se la Commissione abbia intenzione di riaprire il discorso in questa direzione.

Ecco perché il Governo, per considerazioni di ordine tecnico-giuridico e per esigenze di istituto, aveva ritenuto opportuno di consentire la sanatoria al compimento del ventottesimo anno di età, in via del tutto eccezionale. Del resto ciò è nello spirito della proposta di legge presentata dal collega Caiati, come si può rilevare dalla relazione.

Quindi richiamo l'attenzione e la responsabilità della Commissione sul fatto che attraverso un intervento legislativo che non è di ammodernamento della legislazione ma che è di ordine squisitamente sociale ed umano, sia pure mantenendo inalterate la valutazione e la discrezionalità del comando dell'Arma dei carabinieri, non si instauri un principio e non si apra il discorso su un delicatissimo profilo della materia. Del resto il Governo intende predisporre una istruttoria oculata dello schema di legge e delle varie proposte di legge di iniziativa parlamentare relative al condono delle sanzioni disciplinari per tutto il pubblico impiego. E quando dico « tutto il pubblico impiego » mi riferisco a tutti i dipendenti dello Stato, tra i quali non ultima parte sono le Forze armate, e delle Forze armate non ultima parte sono i carabinieri, sicché, nel momento in cui si operasse una eccezione ad una eccezione, si verrebbe ad introdurre un elemento che sul piano strettamente tecnico-giuridico aprirebbe tale possibilità. Su ciò ovviamente la Commissione potrà liberamente deliberare, ma non si potrà disconoscere al Governo il diritto di attestarsi su una ferma posizione al riguardo.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti del Governo sono stati presentati questa mattina, penso che sia opportuno approfondire con cura la portata di essi tenendo anche conto del numero dei casi; quindi proporrei di deliberare un breve rinvio della discussione.

GUERRIERI. V'è anche da esaminare qualche altro particolare. Mi associo alla proposta di rinviare l'esame della proposta di legge alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI